

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## Regime forfetario

al **1° luglio 2022** l'obbligo di **fatturazione elettronica** (tramite invio al Sistema di Interscambio – SdI) è esteso ai **soggetti in regime forfetario**. Restano esclusi, ma solo fino al 31 dicembre 2023, i soli contribuenti con **ricavi/compensi non superiori a 25.000 euro**: questi soggetti potranno continuare ad emettere fattura in formato analogico (ma dal 1° gennaio 2024 l'obbligo della fatturazione elettronica scatterà anche per loro). La soglia di 25.000 euro va individuata sulla base dei ricavi o compensi percepiti (ragguagliati ad anno) nell'anno precedente.

Resta fermo, per tutto il 2022, il divieto di emettere fatture elettroniche per: a) i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria (STs) ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso STs (articolo 10-bis, Dl 119/2018); b) i soggetti non tenuti all'invio dei dati al STs, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Coloro che, dal prossimo 1° luglio, saranno obbligati all'emissione della fatturazione elettronica si prevede che per il **terzo trimestre del 2022**, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura immediata, in quanto si stabilisce che l'emissione della fattura potrà avvenire **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Rispettando tale termine allungato, il soggetto passivo non cadrà nell'ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 euro e 2.000 euro, se l'irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.